Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 65

45° anno

7 marzo 2002

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Comitato misto SEE Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ... Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ... Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ... 6 Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ...

2 (segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	10
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	12
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	14
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	17
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	20
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	22
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE	24
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	26
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	28
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	30
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	32
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	34
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	36

Sommario (segue)	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE	38
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2001, del 18 gennaio 2002, che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE	4(
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	42
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	44
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica il protocollo 26, sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato, dell'accordo SEE	40
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 165/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE	48

Avvertenza (cfr. terza di copertina)

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/485/CE della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica la decisione 2000/350/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica della febbre catarrale degli ovini in Grecia e a certe misure destinate ad impedire la diffusione della malattia (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2630/97 con riguardo al modello per la trasmissione delle informazioni sui controlli annui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/598/CE della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, Italia (4).
- (5) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 47.

DECIDE:

IT

Articolo 1

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

- 1) Al punto 72 [regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32000 R 1898**: Regolamento (CE) n. 1898/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000 (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 22).»
- 2) Al punto 103 (decisione 2000/350/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente: «modificata da:
 - 32000 D 0485: Decisione 2000/485/CE della Commissione, del 18 luglio 2000 (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 58).»
- 3) Dopo il punto 104 (decisione 2000/351/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
 - «105. **32000 D 0598**: Decisione 2000/598/CE della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sardegna, Italia (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 47).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/485/CE, 2000/598/CE e del regolamento (CE) n. 1898/2000 nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 142/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/497/CE della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica la decisione 97/778/CE e aggiorna l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/501/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica la decisione 97/778/CE per aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/571/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/583/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/622/CE della Commissione, del 29 settembre 2000, che modifica la decisione 97/778/CE per aggiornare l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari (6).
- (7) La presente decisione non deve essere applicata al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 67.

⁽⁶⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 51.

DECIDE:

Articolo 1

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

- 1) Al punto 25 (decisione 94/360/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32000 D 0583**: Decisione 2000/583/CE della Commissione, del 27 settembre 2000 (GU L 246 del 30.9.2000, pag. 67).»
- 2) Al punto 39 (decisione 97/778/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32000 D 0497**: Decisione 2000/497/CE della Commissione, del 18 luglio 2000 (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 41),
 - 32000 D 0501: Decisione 2000/501/CE della Commissione, del 25 luglio 2000 (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 61),
 - 32000 D 0622: Decisione 2000/622/CE della Commissione, del 29 settembre 2000 (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 51).»
- 3) Dopo il punto 105 (decisione 2000/598/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
 - «106. **32000 D 0571**: Decisione 2000/571/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che fissa le modalità dei controlli veterinari di prodotti provenienti da paesi terzi destinati ad essere introdotti in zone franche, depositi franchi, depositi doganali o presso operatori che riforniscono mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 14).

Il presente atto si applica anche all'Islanda nei settori contemplati dagli atti specifici ai quali viene fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva».

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/497/CE, 2000/501/CE, 2000/571/CE, 2000/583/CE e 2000/622/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità* europee, fanno fede.

Articolo 3

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 143/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/556/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (²).
- (3) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 10 (direttiva 82/894/CEE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 0556**: Decisione 2000/556/CE della Commissione, del 7 settembre 2000 (GU L 235 del 19.9.2000, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo della decisione 2000/556/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fa fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 235 del 19.9.2000, pag. 27.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 144/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/502/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica la decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a talune parti del territorio della Comunità indenni dalla malattia e che revoca le decisioni 95/109/CE e 98/580/CE (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/504/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (³).
- (4) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

- 1) Al punto 12 (decisione 93/42/CEE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32000 D 0502**: Decisione 2000/502/CE della Commissione, del 25 luglio 2000 (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62).»
- 2) Il testo dei punti 27 (decisione 95/109/CE della Commissione) e 45 (decisione 98/580/CE della Commissione), sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO» è soppresso.
- 3) Dopo il punto 55 (decisione 2000/330/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
 - «56. **32000 D 0504**: Decisione 2000/504/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante misure transitorie relative agli esami per l'accertamento della tubercolosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 201 del 9.8.2000, pag. 6)».

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 201 del 9.8.2000, pag. 6.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/502/CE e 2000/504/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 145/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/629/CE della Commissione, del 9 ottobre 2000, che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Francia (²).
- (3) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 38 (decisione 2000/60/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo, sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO», viene inserito il punto seguente:

«39. **32000 D 0629**: Decisione 2000/629/CE della Commissione, del 9 ottobre 2000, che approva il piano di sorveglianza e di controllo delle salmonelle nel pollame presentato dalla Francia (GU L 265 del 19.10.2000, pag. 29)».

Articolo 2

Il testo della decisione 2000/629/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fa fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 265 del 19.10.2000, pag. 29.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 146/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/505/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, che modifica l'allegato IV della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, e che modifica la decisione 96/482/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e ai certificati veterinari per l'importazione da paesi terzi di pollame e di uova da cova, esclusi i ratiti e le relative uova, nonché alle misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione (²).
- (3) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3 (direttiva 90/539/CEE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 D 0505**: Decisione 2000/505/CE della Commissione, del 25 luglio 2000 (GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8).»

Articolo 2

Il testo della decisione 2000/505/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fa fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 147/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo quattro atti relativi a questioni di controllo.
- (3) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come specificato nella presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/685/CE (²), 2000/715/CE (³), 2000/734/CE (⁴) e 2000/743/CE (⁵) della Commissione nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 283 del 9.11.2000, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 290 del 17.11.2000, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 23.11.2000, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 28.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

alla decisione del Comitato misto SEE n. 147/2001

La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come specificato in appresso.

- 1. Al punto 105 (decisione 2000/598/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino: «modificata da:
 - 32000 D 0743: Decisione 2000/743/CE della Commissione, del 28 novembre 2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 28).»
- 2. Dopo il punto 106 (decisione 2000/571/CE della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:
 - «107. **32000 D 0685**: Decisione 2000/685/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Sicilia e Calabria (Italia) (GU L 283 del 9.11.2000, pag. 44), modificata da:
 - 32000 D 0743: Decisione 2000/743/CE della Commissione, del 28 novembre 2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 28).
 - 108. 32000 D 0715: Decisione 2000/715/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità autonoma delle Baleari, Spagna (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 51).
 - 109. **32000 D 0734**: Decisione 2000/734/CE della Commissione, del 22 novembre 2000, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, Francia (GU L 295 del 23.11.2000, pag. 35).»

N. 148/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/785/CE della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (5).
- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/807/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE (6).
- (7) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 22.12. 2000, pag. 74.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80.

DECIDE:

IT

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

- 1. Dopo il punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 viene inserito il punto seguente:
 - «9a. **32000 L 0075**: Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12. 2000, pag. 74).»
- 2. Il testo dei punti 1 (decisione 84/90/CEE della Commissione) e 4 (decisione 90/442/CEE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.
- 3. Dopo il punto 14 (decisione 2000/428/CE della Commissione) della parte 3.2 vengono inseriti i punti seguenti:
 - «15. **32000 D 0721**: Decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33), modificata da:
 - 32000 D 0785: Decisione 2000/785/CE della Commissione, del 6 dicembre 2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49).
 - 16. **32000 D 0807**: Decisione 2000/807/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80).»
- 4. Dopo il punto 11 (decisione 2000/281/CE della Commissione) della parte 3.2, sotto al titolo «ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO», viene inserito il punto seguente:
 - «12. **32000 D 0680**: Decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/680/CE, 2000/721/CE, 2000/785/CE e 2000/807/CE e della direttiva 2000/75/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 149/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/694/CE della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica per la terza volta le decisioni 1999/466/CE e 1999/467/CE, che stabiliscono rispettivamente la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi e da tubercolosi per gli allevamenti di bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri (3).
- (4) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo la parte 4.2 del capitolo I è modificata come segue:

- 1. Ai punti 45 (decisione 1999/467/CE della Commissione) e 46 (decisione 1999/466/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:
 - «— **32000 D 0694**: decisione 2000/694/CE della Commissione del 27 ottobre 2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 41).»
- 2. Dopo il punto 56 (Decisione 2000/504/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:
 - «57. **32000 D 0678**: decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 16).»

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 281 del 7.11.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 41.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/678/CE e 2000/694/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 150/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 132/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione, del 1º marzo 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (²),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo II dell'allegato I dell'accordo dopo il punto 1s [regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«1t. **32001 R 0418**: regolamento (CE) n. 418/2001, del 1º marzo 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 151/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 132/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi (2).
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione, del 2 luglio 2001, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo II dell'allegato I dell'accordo dopo il punto 1t [regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

- «1u. **32001 R 0937**: regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi (GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25).
- 1v. **32001 R 1334**: regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione, del 2 luglio 2001, concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 937/2001 e (CE) n. 1334/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 152/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 136/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (²).
- (3) La direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio abroga, a decorrere dal 3 agosto 2003, la direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (3), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo dopo il punto 54zg [regolamento (CE) n. 50/2000 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«54zh. **32000 L 0036**: direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19).»

Articolo 2

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo il testo del punto 6 è soppresso a decorrere dal 3 agosto 2003.

Articolo 3

I testi della direttiva 2000/36/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 23.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 153/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 69/2001del Comitato misto SEE del 19 giugno 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI bis Farmacovigilanza della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (²),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo al punto 5 (direttiva 81/851/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0037**: direttiva 2000/37/CE, del 5 giugno 2000 (GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/37/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 238 del 6.9.2001, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 154/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 112/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (²),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo dopo il punto 12k (decisione 2000/166/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«121. **32000 D 0657**: decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44).»

Articolo 2

I testi della decisione 2000/657/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 155/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 112/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (²),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0041**: direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 giugno 2001 (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 36).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/41/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 36.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 156/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 14/2001 del Comitato misto SEE del 23 febbraio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/19/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a giunti di dilatazione per ponti stradali (²),

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 D 0019**: decisione 2001/19/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000 (GU L 5 del 10.1.2001, pag. 6).»

Articolo 2

I testi della decisione 2001/19/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 117 del 26.4.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 5 del 10.1.2001, pag. 6.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 158/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 119/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (²),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo al punto 45b [regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione] è inserito il seguente trattino:

«— **32001 R 0997**: regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001 (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 18).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 997/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 18.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 159/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 120/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (2).
- (3) La direttiva 2001/23/CE abroga la direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (3), che è integrata nell'accordo e va pertanto abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XVIII dell'accordo dopo il punto 32c (direttiva 2000/79/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«32d. **32001 L 0023**: direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).»

Articolo 2

Il testo del punto 23 (direttiva 77/187/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 322 del 6.12.2001, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.

Articolo 3

I testi della direttiva 2001/23/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 160/2001

del 18 gennaio 2002

che modifica l'allegato XIX (Protezione dei consumatori) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 13/2000 del Comitato misto SEE del 28 gennaio 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (²),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato XIX dell'accordo dopo il punto 18 (raccomandazione 98/257/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«19. **32001 H 0310**: raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2001/310/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 103 del 12.4.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2002.

N. 162/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 139/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 32da (decisione 2000/738/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«33. **32000 L 0053**: Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10. 2000, pag. 34).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/53/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 163/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 139/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/157/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001, che modifica la decisione 98/488/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 2ec (decisione 98/488/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

— **32001 D 0157**: Decisione 2001/157/CE della Commissione, del 12 febbraio 2001 (GU L 57 del 27.2.2001, pag. 51).»

Articolo 2

I testi della decisione 2001/157/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

⁽¹⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 51.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

N. 164/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica il protocollo 26, sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 26 dell'accordo non è mai stato modificato in precedenza.
- (2) Occorre integrare nel protocollo 26 dell'accordo il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (¹).
- (3) Il protocollo 26 dell'accordo deve essere adeguato a tal fine,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del protocollo 26 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

All'Autorità di sorveglianza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 63 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.

Articolo 2

Oltre agli atti elencati nell'allegato XV, l'atto seguente riflette i poteri e le funzioni della Commissione delle Comunità europee per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea:

399 R 0659: Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 659/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 165/2001

dell'11 dicembre 2001

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 100/2001 del Comitato misto SEE del 13 luglio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2001/166/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 6 dell'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «7. Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono risultare dai seguenti atti comunitari:
 - **398 H 0561**: Raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56).
 - 32001 H 0166: Raccomandazione 2001/166/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico (GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 51).»

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 251 del 20.9.2001, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 51.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2001.